



IL VICE COMANDANTE
AREA POLIZIA LOCALE
SICUREZZA DEL TERRITORIO

Oggetto: Chiusura temporanea alla circolazione pedonale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità di Calle Campiello dello Squero o Dei Nicolosi - Sestiere di Dorsoduro.

IL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Visto l'intervento dei Vigili del Fuoco unitamente ad una pattuglia della Polizia Locale effettuato in data 09 agosto 2022 alle ore 12:10 circa, finalizzato alla verifica della stabilità di due camini prospicienti Calle Campiello dello Squero o Dei Nicolosi - Sestiere di Dorsoduro;

Tenuto conto che a seguito della verifica terminata verso le ore 16:00 circa, il Caposquadra dei Vigili del Fuoco rilevato il pericolo disponeva, per le operazioni di messa in sicurezza della Calle, l'interdizione della circolazione in Calle Campiello dello Squero o Dei Nicolosi - Sestiere di Dorsoduro, dal civico 2698 (5 m dall'intersezione con Campiello dello Squero) fino all'intersezione con Calle Lunga San Barnaba e nell'area di quest'ultima ricompresa tra l'intersezione con Calle Campiello dello Squero o Dei Nicolosi fino all'ingresso del civico 2700 compreso, per una larghezza di m 1;

Rilevato di dover dar seguito alla richiesta dei Vigili del Fuoco ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

Visto l'art. 17, paragrafo "i", Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. 344514 del 01 agosto 2022;

ORDINA

dalle ore 16:00 del 09 agosto 2022 e fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza della Calle, è interdetta la circolazione in Calle Campiello dello Squero o Dei Nicolosi - Sestiere di Dorsoduro, dal civico 2698 (5 m dall'intersezione con Campiello dello Squero) fino all'intersezione con Calle Lunga San Barnaba e nell'area di quest'ultima ricompresa tra l'intersezione con Calle Campiello dello Squero o Dei Nicolosi fino all'ingresso del civico 2700 compreso, per una larghezza di m 1;



IL VICE COMANDANTE
AREA POLIZIA LOCALE
SICUREZZA DEL TERRITORIO

È fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare quanto stabilito dal presente provvedimento. Gli organi preposti alla vigilanza sono incaricati di assicurarne il rispetto.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90 avverso la presente, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15, verrà inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

Il Vice Comandante
Dott.ssa Maria Teresa MANIERO*

Comune di Venezia
Data: 09/08/2022, PG/2022/0359290

Responsabile istruttoria: Vice Commissario Mauro SCARPA
Responsabile procedimento: Maria Teresa Maniero

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,23 e 22 ter D.lgs. 7/3/2005 n. 82.